

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione  
Emilia-Romagna

E

la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna

per lo svolgimento di attività in attuazione della Legge 7  
aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di  
protezione dei minori stranieri non accompagnati" e nello  
specifico dell'art. 11 "Elenco dei tutori volontari".

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dott.ssa Claudia  
Giudici, domiciliata per la sua carica presso la sede  
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna -  
Servizio Diritti dei cittadini (c.f. 80062590379), in Viale  
Aldo Moro 50 a Bologna (in seguito "Garante");

e

La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna,  
dott.ssa Gabriella Tomai, domiciliata per la sua carica presso  
il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna,  
Via del Pratello 36 (in seguito "Presidente");

Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del  
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 27  
maggio 1991 n. 176 e in particolare l'art.3 che sancisce "in  
tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia  
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,  
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi  
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere  
una considerazione preminente";

Viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.  
286/1998 (c.d. TU sull'immigrazione), nel Decreto legislativo  
n. 142/2015, nel Decreto legislativo n. 251/2007, nel Decreto

legislativo n. 25/2008, così come nel Codice civile, specialmente nel libro I, titolo IX (Omissis);

Viste le "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 (Omissis);

Visto l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Ritenuto che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giudiziaria;

Visto l'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, ai sensi del quale, la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari è di competenza dei Garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, temporaneamente di competenza dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Considerato l'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, ai sensi del quale, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, sono stipulati appositi protocolli d'intesa tra i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e, laddove i Garanti non siano stati nominati, "all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle Università";

Vista la legge regionale n. 9/2005 (coordinata con le modifiche apportate da L.R.n.1/2007 e L.R. 13/2011), e nello specifico l'art. 5 "Tutela e curatela" il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione;

Esaminate le "Linee guida sul trasferimento delle funzioni attinenti la promozione, la selezione e la formazione dei

tutori volontari ai garanti regionali" pubblicate dall'Autorità garante il 6 novembre 2017;

Accertato che in occasione della seduta dell'Assemblea legislativa n. 122 dell'1 febbraio 2022, la dott.ssa Claudia Giudici è stata nominata Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 47/2017, il 19 giugno 2017, la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna e il Presidente del Tribunale per Minorenni di Bologna hanno sottoscritto in data 19.7.2017 un Protocollo d'Intesa che definisce i compiti delle parti nella selezione e formazione dei tutori volontari e nella istituzione e tenuta degli appositi elenchi;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1  
OBIETTIVI E FINALITÀ

Le parti si impegnano a:

1) promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze a garantire la gestione dell'elenco già istituito presso il Tribunale per i Minorenni con precedente Protocollo d'intesa del 19.7.2017 n. prot. AL/201770035821, nel rispetto delle modalità operative individuate nel presente Protocollo e delle buone prassi consolidate nella Regione Emilia-Romagna basate sulla collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari del territorio;

2) mantenere presso il Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in

applicazione di quanto previsto dal citato art. 11 della Legge n. 47/2017;

3) selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori (quando la tutela riguarda fratelli o sorelle oppure di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni), attraverso procedura ad evidenza pubblica;

4) procedere affinché l'attività del tutore si traduca in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età. In particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale, il tutore inserito nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad operare;

5) formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" redatte dalla Conferenza nazionale di Garanzia;

6) individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" sopra indicate;

7) promuovere iniziative e attività, in presenza o anche *on line* dedicate ai i tutori volontari e per il supporto all'esercizio della loro funzione, così come raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia;


8) promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento, se del caso, attraverso protocolli d'intesa per favorire il dialogo e la collaborazione tra le altre

istituzioni del territorio di riferimento e competenti in materia.

Art. 2  
COMPITI DELLE PARTI

L'Ufficio della Garante provvede:

- a raccogliere le candidature e preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario, di intesa con la Presidente del Tribunale per i Minorenni e attraverso procedura ad evidenza pubblica;
- a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine, l'ufficio si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari", anche in collaborazione con gli Enti locali e i soggetti e le istituzioni territoriali competenti in materia tra cui: Centri Servizi Volontariato, Aziende di Servizi alla Persona, Università, Ausl, Ordini professionali e associazioni di tutori volontari operanti sul territorio regionale;
- d'intesa con il Tribunale per i minorenni, ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento dei tutori volontari;
- ad organizzare attività ed iniziative, in presenza o anche *on line*, dedicate ai i tutori volontari e per il supporto all'esercizio della loro funzione, così come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia;
- a trasmettere al Tribunale per i minorenni i nominativi degli aspiranti tutori volontari, suddivisi per ambito provinciale, a seguito di appositi colloqui individuali realizzati dai Referenti territoriali e di verifica dei requisiti richiesti;

- 
- il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna provvede:
- d'intesa con la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, alla tenuta e implementazione dell'elenco dei tutori volontari;
  
  - a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso il proprio sito internet, d'intesa con la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Il Tribunale per i Minorenni potrà rendere disponibile l'Elenco alla consultazione degli uffici dei Giudici tutelari presso i Tribunali ordinari presenti nel distretto di competenza che ne facciano richiesta.

### Art. 3

#### UTILIZZO DELL'ELENCO, AGGIORNAMENTO E SUA TENUTA

La Presidente del Tribunale individuerà le modalità più efficaci per rendere disponibile l'elenco dei tutori volontari e per le comunicazioni relative a nomine, rinunce ad assumere l'incarico e successive revoche o chiusure e possibili aggiornamenti anagrafici, tali dati saranno poi condivisi con l'Ufficio della Garante per l'aggiornamento periodico;

la Presidente nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi;

l'Ufficio della Garante curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori, d'intesa con la Presidente del Tribunale per i minorenni con cadenza semestrale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela.



Art. 4

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione, ha validità di due anni tacitamente rinnovati.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

La Presidente

del Tribunale per i Minorenni

Gabriella Tomai

La Garante

Per l'infanzia e l'adolescenza

Claudia Giudici